

Tribunale di Brescia, I sezione penale, composizione monocratica (Dr.ssa Di Lorenzo), sentenza nr. 4498 del 11.12.2017

**Guida in stato di ebbrezza – tasso alcolemico – “incertezza di misura” –
riqualificazione in fattispecie meno grave**

L'alcolemia, come risultante da un referto di pronto soccorso, non sempre corrisponde al tasso alcolemico effettivamente esistente al momento della guida. Il valore riscontrato, infatti, deve tener in considerazione, in difetto e in eccesso, della c.d. “incertezza di misura”, pari al 6,65 % per l'etanolo.

Il dubbio sul valore effettivo del tasso alcolemico, in ragione della “incertezza di misura” detta, comporta, in presenza di una condotta sintomatica *ex art. 186 C.d.S.*, la riqualificazione del fatto ai sensi della meno grave fattispecie di reato di cui alla lett. b).

[In caso di specie, il Tribunale, preso atto del tasso riscontrato all'imputato (lett. c), del coefficiente di variazione potenzialmente inficiante la misurazione alcolemica nonché degli indici sintomatici riteneva di riqualificare il reato ai sensi della lett. b), più favorevole.

Non riteneva possibile la riconduzione del fatto nell'ipotesi più lieve, priva di rilevanza penale (possibile solo quando, pur risultando accertato il superamento della soglia minima, non sia possibile affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che la condotta rientri nell'ipotesi di rilievo penale) stante la presenza di un accertamento del tasso alcolemico conforme alla previsione normativa, la cui valenza dimostrativa non può dirsi intaccata dal mero lasso temporale intercorrente tra l'ultimo atto di guida e il momento dell'accertamento]